

Effetti del D. Lvo 150/09 sulla Contrattazione d’istituto ed efficacia del CCNL/2007

Riferimenti normativi

- Intesa 30 aprile 2009
- D. Lvo 150/09

Il Decreto Legislativo 150/2009 si articola nel seguente modo:

TITOLO I (art. 1)

- **Oggetto e finalità del decreto**

TITOLO II (artt. 2-16)

- **Misurazione, valutazione e trasparenza della performance**

TITOLO III (artt. 17-31)

- **Merito e premi**

TITOLO IV (artt. 32-73)

- **Nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**

TITOLO V (artt. 32-73)

- **Norme finali e transitorie**

I livelli contrattuali sono:

- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- Il Contratto integrativo di secondo livello (di circolo o istituto)

Contrattazione nazionale

Principale novità:

Durata triennale tanto per la parte economica che normativa

La contrattazione determina:

- diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro
- materie relative alle relazioni sindacali

Materie escluse dalla contrattazione sindacale:

- organizzazione degli uffici
- materie oggetto di partecipazione sindacale
- prerogative dirigenziali
- materie riservate alla legge

Nei limiti consentiti dalla legge si contratta su:

- sanzioni disciplinari
- valutazione delle prestazioni ai fini del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.

Applicabilità:

L'art. 65, ultimo comma, del Decreto Legislativo 150/2009 (Decreto Brunetta) stabilisce: *“Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.”*

Contrattazione di circolo/istituto

Non deve essere in contrasto con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e non deve comportare maggiori oneri.

Adeguamento ed efficacia dei contratti integrativi vigenti

Il Decreto Legislativo 150/2009 interviene sulla contrattazione integrativa in corso imponendo alle parti di adeguare entro il 31/12/2010 i contratti collettivi integrativi alle norme previste dal Decreto Legislativo su:

- materie delegate alla contrattazione;
- premialità;
- carriere.

L'art. 65 del Decreto Brunetta, infatti, stabilisce:

“Entro il 31/12/2010 le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.”

Le disposizioni in materia di merito e premialità però non possono essere applicate né al personale docente né al personale ATA in quanto:

- per il personale docente, non è ancora stato emanato il D.P.C.M. previsto dall'articolo 74, comma 4, del decreto 150;
- per il personale ATA non esistono ancora né il sistema di misurazione e valutazione della performance, né l'individuazione dei soggetti che svolgeranno le procedure di valutazione della performance in sostituzione degli organismi indipendenti previsti dall'articolo 14 del decreto 150 che, come disposto dal già richiamato articolo 74, comma 4, non devono essere costituiti nell'ambito del sistema scolastico.

In questo momento è quindi completamente fuori luogo voler intervenire su questa disciplina richiamando ad esempio le quote del 25%, 50% e 25% di personale distribuito in differenti livelli di performance.

Anche sulle restanti materie, a giudizio dello Snals Confsal, il Decreto Legislativo 150/2009 non può essere applicato dal 1° gennaio 2011 in quanto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che avrebbe dovuto adeguare la disciplina contrattuale al suddetto Decreto Legislativo è stato posticipato di un triennio in virtù della Legge n. 122/2010.

E' la Legge n. 122/2010 che, bloccando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per un triennio, blocca l'applicazione del Decreto Legislativo 150/2009 secondo il principio che, in caso di contrasto tra due fonti legislative di pari forza giuridica entrate in vigore in tempi diversi, prevale quella successiva.

E' il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che definisce materie, criteri e modalità di svolgimento della contrattazione integrativa.

Si può quindi concludere che, al momento, la contrattazione d'istituto si svolge sulla base di quanto previsto dal CCNL vigente, nel rispetto, quindi delle regole utilizzate negli anni precedenti.

A tal proposito giova ricordare la nota MIUR Prot. 8578 del 23 settembre 2010, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, dott. Luciano Chiappetta, che afferma: "***Sull'utilizzazione del personale, quindi, non decide il dirigente in modo unilaterale, ma si devono osservare le disposizioni di natura contrattuale***" .

Restano quindi confermate tutte le materie di contrattazione integrative indicate dall'articolo 6 del CCNL, comprese le modalità di utilizzazione del personale, i criteri per l'assegnazione del personale docente e ATA ai plessi e alle sezioni staccate, l'organizzazione del lavoro e l'articolazione degli orari, nonché l'individuazione del personale utilizzato nelle attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS).

Ovviamente anche la "***DIRETTIVA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART.6, COMMA 4 DEL C.C.N.L. 29.11.2007***" del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il VENETO, dott.ssa Carmela Palumbo resta pienamente operativa.

E' appena il caso di ricordare l'esistenza della **Commissione bilaterale** incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale e che l'art. 16, comma 4, lettera a del C.C.N.L. per il personale dirigente dell'Area V per il quadrienni normativo 2006/2009 prevede la sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00 per l'inosservanza delle direttive.

Adempimenti immediatamente precettivi

Sono finalizzati agli obblighi di trasparenza e monitoraggio dell'attività contrattuale e consistono in:

- ***Predisposizione di una relazione illustrativa*** che accompagna il contratto integrativo e che deve essere certificata dai Revisori dei conti.
- ***Obbligo di pubblicazione in via permanente sul sito istituzionale:***
 - dei contratti integrativi stipulati;
 - della relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo;
 - degli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa (*dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'apposito modello di rilevazione in corso di predisposizione*)
- ***Obbligo di trasmissione all'ARAN e al CNEL in via telematica, ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 46 del decreto 165, entro cinque giorni dalla sottoscrizione:***
 - del testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa;
 - dell'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Considerazioni finali

Relativamente alle materie indicate nelle lettere h), l) e m) dell'art. 6 del CCNL, secondo alcuni sottratte alla contrattazione, lo SNALS Confisal ritiene che questa affermazione non trovi fondamento nelle norme contenute nel decreto 150.

La contrattazione di istituto determina soltanto gli “indirizzi” che il dirigente scolastico dovrà rispettare nell'esercizio delle proprie prerogative e non i provvedimenti formali che questi dovrà assumere nella gestione del rapporto di lavoro e quindi la definizione per via contrattuale dei predetti “indirizzi” non contrasta con l'art. 5 del D.lvo 165/2001.

L'art. 25 del Decreto Legislativo 165/2001, inoltre, stabilisce che spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane “ **Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici** ”.

Le prerogative del Dirigente Scolastico non ne prevedono l'esercizio in forma assoluta, ma in forma correlata alle competenze degli organi collegiali.

Le funzioni assegnate al Dirigente Scolastico evidenziano dunque una specificità rispetto a quanto il decreto prevede in via generale per la dirigenza pubblica.

Inoltre per quanto concerne la lettera i) (*assegnazione del personale alle sedi*) appare evidente che si tratta di materia pienamente riconducibile alla mobilità territoriale, atteso che spesso le diverse unità scolastiche sono dislocate in ambiti territoriali comprendenti più comuni e con distanze considerevoli.

Proprio per questa specificità è legittimato l'intervento della contrattazione integrativa in materia di utilizzazioni a livello nazionale e d'istituto.

La **Corte Suprema di Cassazione** nella relazione n. 41 del 12 aprile 2010 afferma: “*Ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, le norme relative alle conseguenze (di cui si dirà ampiamente infra) della violazione del divieto per le amministrazioni pubbliche di sottoscrizione in sede decentrata di contratti collettivi integrativi, in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, **trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.***”

Sulla inapplicabilità del Decreto Legislativo 150/2009 alla Contrattazione Integrativa si è espressa anche la magistratura con alcune sentenze:

- **Sentenza Tribunale di Torino del 2 febbraio 2010**
- **Sentenza Giudice del Lavoro di Pesaro del 19 luglio 2010**
- **Sentenza Giudice del Lavoro di Salerno del 3 agosto 2010**
- **Sentenza Tribunale di Trieste del 5 ottobre 2010**

In particolare la sentenza Tribunale di Trieste del 5 ottobre 2010 ritiene non immediatamente applicabile il “ *principio **tempus regit actum** ai fatti accaduti successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo, con conseguente nullità delle clausole collettive difformi e la loro sostituzione con le norme imperative di legge*” .

La sentenza inoltre afferma che tutte le circolari, e quindi anche la Circolare n. 7 della Funzione Pubblica del 13/05/2010, hanno “ *la sola funzione di esprimere un parere finalizzato a disciplinare l’attività degli organi amministrativi inferiori, ma, non costituendo fonti del diritto, non sono in alcun modo vincolanti per il giudice.*”

Conclusioni

Il Decreto Legislativo 150/2009 non ha alcuna efficacia sulla contrattazione integrativa e non può essere richiamato per modificarla perché:

- La Legge n. 122/2010 che blocca i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per un triennio, blocca anche l'applicazione del Decreto Legislativo 150/2009 secondo il principio che, in caso di contrasto tra due fonti legislative di pari forza giuridica entrate in vigore in tempi diversi, prevale quella successiva;
- L'integrazione dei contratti entro il 31/12/2010 è spostata ai successivi rinnovi;
- I contratti integrativi disciplinano solo ed unicamente le materie delegate dai contratti nazionali.